

Assicurazione di tipo Unit Linked a premio ricorrente collegata a quote di Fondi Interni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Profinancial

Contratto Unit Linked (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - www.italiana.it, italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2017 il patrimonio netto della Società è pari a 456.591.589 euro, di cui 40.455.078 euro relativi al capitale sociale e 416.136.511 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al **338%** e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 610.031 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – pari a 180.507 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 81.228 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Principali:

- **"PROFINANCIAL"** è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a premi annui ricorrenti, le cui prestazioni sono collegate a quote di quattro linee del Fondo "Italiana Unit" – (regolamento reperibile all'indirizzo www.italiana.it):
 - Forza Prudente: fino al 100%
 - Forza Bilanciata: fino al 100%
 - Forza Aggressiva: fino al 100%
 - Forza Dinamica: fino al 100%
- **In caso di vita dell'assicurato**, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto, totalmente o solo in parte, in qualsiasi momento mediante operazione di riscatto totale o parziale.
- **In caso di decesso dell'assicurato**, "ProFinancial" prevede l'impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale complessivamente assicurato, determinato dalla somma del valore di disinvestimento della polizza – pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote riferito al venerdì immediatamente seguente alla data di ricevimento in Società della comunicazione dell'avvenuto decesso – e di un importo pari all'1% del capitale precedentemente definito.

Complementari:

- **Invalidità Totale e Permanente (compresa nel contratto)**: a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 65° compleanno prevede l'esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.
- **Temporanea caso morte (facoltativa)**: prevede, in caso di decesso dell'assicurato, il pagamento di un capitale assicurato pari al prodotto del premio annuo complessivo per il numero degli anni mancanti alla conclusione del piano d'accumulo.

Opzioni:

- Qualora sia trascorso almeno un mese dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di **switch** (trasferimento) totale o parziale delle quote in proprio possesso da un comparto di Investimento ad un altro. L'operazione di switch viene

effettuata disinvestendo tutte o parte delle quote precedentemente sottoscritte e reinvestendole nel nuovo comparto, o nei nuovi comparti, prescelti dal Contraente, a condizione che:

- l'operazione venga richiesta non più di due volte per ogni anno assicurativo. Per "anno assicurativo" si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza di polizza;
- il controvalore delle quote da trasferire in ogni nuovo comparto sia almeno pari a Euro 1.000,00;
- il controvalore delle eventuali quote residue nel comparto di provenienza non sia inferiore a Euro 1.000,00.
- Ai fini della determinazione dei limiti indicati, verrà adottato l'ultimo valore disponibile delle quote al momento della richiesta. Il giorno di riferimento per il disinvestimento è il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione.
- Opzione di "conversione in rendita": Il Contraente può richiedere inoltre la conversione del valore di riscatto totale o parziale disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:
 - rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
 - rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
 - rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti assuntivi **Invalidità Totale e Permanente**: età dell'Assicurato superiore a 55 anni o superiore a 70 anni al momento della scadenza del periodo di pagamento dei premi.

Limiti assuntivi **Temporanea caso morte (facoltativa)**: importo massimo pari a € 100.000, età alla decorrenza compresa tra 18 e 60 anni con un limite massimo corrispondente alla ricorrenza annuale in cui l'assicurato compie 76 anni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione".

Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla residenza del Contraente o alla variazione della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Il premio e le prestazioni assicurate sono indipendenti dal sesso, dall'età, dallo stato di salute e dall'attività professionale dell'Assicurato.
- Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
 - alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in proposta) con:

	▪ bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A sul c/c bancario Codice IT89T0313801000000010476505, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale: NUMERO DI PROPOSTA / COGNOME CONTRAENTE; ▪ assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità. ○ I premi ricorrenti successivi possono essere versati anche tramite: ▪ procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente deve versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l'importo relativo ai premi del primo trimestre. - Il premio annuo minimo iniziale di ingresso in polizza non può essere inferiore a 600,00 euro; - il Contraente ha la facoltà di versare, in ogni momento successivo alla conclusione del contratto, premi integrativi di importo non inferiore a 1.000,00 euro ciascuno. - Il premio può essere frazionato anche in rate mensili, trimestrali o semestrali, fermo restando l'importo annuo stabilito in polizza.
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto e con due annualità pagate, il diritto di riscatto.
Sconti	Il presente contratto di assicurazione non prevede applicazione di sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato. Tuttavia il periodo di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo, stabilito dal Contraente all'atto del perfezionamento del contratto) non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 30 anni.
Sospensione	Il contratto prevede la possibilità di sospendere il versamento dei premi dopo il pagamento di almeno due annualità complete; l'interruzione del piano di accumulo causa tuttavia una riduzione delle prestazioni proporzionale al numero dei premi insoluti. In particolare, il pagamento dei premi si considera interrotto dopo un periodo di un anno dalla data della rata di premio non pagata. Durante tale periodo il Contraente conserva il diritto di ripristinare la piena validità del contratto versando tutti i premi insoluti senza alcuna penalizzazione.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il controvalore in euro del capitale investito - sia in caso di incremento che di decremento delle quote - maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	L'interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo oltre il periodo di tempo specificato nella sezione "Sospensione", comporta la rescissione del contratto se non sono state versate almeno due intere annualità di premio; in questo caso in presenza di uno o più versamenti integrativi precedentemente effettuati, il contratto resterà in vigore per quest'ultima sola componente assicurativa e sarà riscattabile in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

RISCATTO ☒ SI ☐ NO

RIDUZIONE ☒ SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	L'interruzione del pagamento dei premi previsti dal piano di accumulo oltre il periodo di tempo di un anno dalla data della rata di premio non pagata, comporta la riduzione del contratto se sono state versate almeno due intere annualità di premio; resta ferma la facoltà di proseguire il versamento dei premi aggiuntivi in qualunque momento, ma non è più possibile riprendere il versamento dei premi relativi al piano di accumulo di base. La riduzione del contratto avviene con la seguente procedura: 1. si determina l'ammontare dell'onere di disinvestimento del piano di accumulo con le stesse modalità previste per i riscatti totali;
---------------------------------------	---

	2. si procede alla riduzione del numero delle quote assegnate al contratto per un controvalore corrispondente all'onere così definito. La valorizzazione delle quote ai fini della riduzione viene effettuata sulla base del valore unitario delle stesse determinato il primo venerdì successivo al periodo di dilazione di un anno di cui in premessa. Successivamente alla riduzione del contratto, la copertura facoltativa relativa all'Assicurazione Temporanea caso morte, se presente, e l'Assicurazione Complementare di Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, si estinguono. Il Contraente può richiedere il riscatto del capitale maturato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che siano state pagate due annualità. Il riscatto può essere totale, con conseguente estinzione del contratto o parziale se limitato ad una parte del capitale disponibile. Il riscatto totale è pari al valore ottenuto moltiplicando il valore della quota, relativo al venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta, per il numero di quote possedute. L'operazione di riscatto parziale deve inoltre rispettare i seguenti vincoli: • l'operazione venga richiesta non più di 2 volte per ogni anno assicurativo; • il controvalore delle quote da riscattare sia almeno pari a € 1.000,00; • il controvalore delle eventuali quote residue per ogni comparto non sia inferiore a € 1.000,00; • il controvalore complessivo delle quote residue di tutti i comparti non sia inferiore al valore corrispondente al doppio dell'importo del premio annuo del piano di accumulo. Qualora il piano di accumulo non sia stato completato, al valore di riscatto è applicato un onere per commissioni di disinvestimento pari ad una aliquota del 4,50% moltiplicato per la differenza tra il numero dei premi stabiliti nel piano e quelli effettivamente pagati: si moltiplica l'aliquota così determinata per l'importo complessivo del primo premio annuo. Il valore di riscatto, per via dei costi, delle eventuali commissioni di disinvestimento e dell'andamento dei mercati, può risultare inferiore ai premi versati.
Richieste di informazioni	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". Indirizzo: Via Traiano, 18 – 20149 Milano Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) – Fax: 02 39717001 E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con un obiettivo di incremento del proprio capitale nel medio lungo periodo. L'investitore ha la possibilità di definire un profilo di rischio variabile da basso a medio-basso con potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito.	

	Quali costi devo sostenere?
Per l'informazione dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi a carico del contraente: - Caricamento per spese di acquisizione del contratto: • 50,00€ ma non addebitate se non in caso di recesso • 25,00 euro per i versamenti aggiuntivi - Caricamento proporzionale al premio: • Pari al 12% sul premio iniziale • Pari a 0% sui versamenti integrativi - Commissione di Gestione: • Forza Prudente: 1,00% • Forza Bilanciata: 1,50% • Forza Aggressiva: 2,00% • Forza Dinamica: 1,80% - Costi di riscatto: Qualora il piano di accumulo non sia stato completato, al valore di riscatto è applicato un onere per commissioni di disinvestimento pari al 4,50% moltiplicato per la differenza tra il numero dei premi stabiliti nel piano e quelli effettivamente pagati e moltiplicato per l'importo complessivo del primo premio annuo. - Costi per switch:	

Non sono previsti costi.

- costi per l'erogazione della rendita

il costo della conversione in rendita del capitale liquidabile in caso di riscatto è pari all'1,25% su base annua indipendentemente dal frazionamento e tipologia di rendita prescelta.

- costi di intermediazione

la quota parte percepita dagli intermediari è pari a:

- Costi di caricamento sul 1° Premio: 29,17%
- Costi di caricamento sui Premi Successivi: 16,67%
- Costi di gestione Forza Prudente: 50,00%
- Costi di gestione Forza Bilanciata: 33,33%
- Costi di gestione Forza Aggressiva: 25,00%
- Costi di gestione Forza Protetta: 41,67%
- Costi di gestione Forza Dinamica: 27,78%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo rilasciata direttamente dalla Società; in conseguenza di ciò l'Investitore-Contrante si assume il rischio connesso all'eventuale andamento negativo del valore delle quote, con la possibilità di ricevere al momento del realizzo un capitale inferiore ai premi versati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione (obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
"Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.
- *In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it*

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Premi La parte di premio riferita alla prestazione base non prevede alcuna detrazione di imposta. La parte di premio investita nella Temporanea Caso morte Complementare è detraibile (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche e integrazioni) dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
	Regime fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A., in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all'imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici e equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

	Imposta di bollo: ai sensi dell'art. 19 del D.L. n.201, relativamente alla parte di premio investita in fondi interni Unit Linked (Ramo III) è prevista un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all'anno. L'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all'atto del rimborso o riscatto. Fiscalità rendita: nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione. Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
--	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.